

CAPITOLO I

LA NOZIONE DI PERSONA GIURIDICA: EVOLUZIONE STORICO-DOMMATICATA

SOMMARIO: 1. La persona giuridica nel diritto romano e nel diritto alto medievale. – 2. La persona giuridica nella canonistica medievale. – 2.1. Gli enti con finalità caritative nel Medioevo. – 3. Le nozioni di persona giuridica nella scienza giuridica contemporanea. – 3.1. Teorie soggettivistiche. – 3.1.1. Teorie finzionistiche. – 3.1.2. Teorie realistiche. – 3.1.3. Rilievi critici alle teorie finzionistiche e realistiche. – 3.1.4. Teorie eclettiche. – 3.2. Teorie oggettivistiche. – 3.2.1. Il normativismo giuridico. – 3.2.2. L'istituzionalismo. – 4. La dottrina canonistica di fronte al problema della natura della persona giuridica. – 4.1. Teorie finzionistiche in ambito canonistico. – 4.2. Teorie realistiche in ambito canonistico. – 4.3. Teorie eclettiche in ambito canonistico. – 4.4. Annotazioni critiche alle teorie sulla persona giuridica in ambito canonistico. – 5. Dalla personalità giuridica alla soggettività.

Ogni studioso di diritto, a qualsiasi livello i suoi studi si sviluppino, è in grado di dare oggi una definizione, seppure generalissima, di persona giuridica; il concetto di persona giuridica è uno dei concetti cardine dei moderni sistemi giuridici, quanto meno di quelli di matrice occidentale. Tuttavia tale istituto comincia a delinearci solamente in tempi relativamente recenti. Se poi si andasse alla ricerca del momento preciso in cui tale nozione comincia ad essere intesa con il significato tecnico che oggi gli viene attribuito nella maggioranza degli ordinamenti giuridici, si resterebbe alquanto sorpresi nello scoprire che tale utilizzo è ancor più recente ed è praticamente sconosciuto ai sistemi giuridici almeno sino all'epoca medievale nel significato da noi oggi attribuito a tale istituto. Ed anche l'analisi della concezione medievale di persona giuridica, nella elaborazione della quale ebbe un ruolo primario la scienza giuridica canonica, come avremo modo di vedere, appare ad una più attenta lettura assai differente da quella data dalle odierne elaborazioni giuridiche.

Un dato è certo: oggi come ieri la persona giuridica rappresenta un concetto non chiaramente e subitaneamente individuabile, tante e tali sono state le sue significazioni nel corso della sua evoluzione storico-giuridica. Essa è necessaria per individuare e descrivere una serie di istituti, che sono tuttavia tra loro eterogenei, motivo per cui la locuzione “persona giuridica” viene ad essere un termine sicuramente polisemantico. Appare dunque necessario ripercorrere, seppur brevemente, la storia di tale istituto¹, specialmente se si vuole comprendere in modo più completo la natura di essa all’interno dei sistemi giuridici, ed in particolare, cosa che rappresenta l’oggetto primario della nostra ricerca, all’interno del sistema giuridico canonico.

1. *La persona giuridica nel diritto romano e nel diritto alto medievale*

Se si andasse alla ricerca della nozione di persona giuridica presso la civiltà giuridica romana, si rimarrebbe alquanto delusi e probabilmente anche meravigliati: i romani non misero a punto, infatti, una teoria organica circa la persona giuridica². Questa constatazione appare quasi incredibile dal momento che tale civiltà seppe elaborare istituti e concezioni giuridiche tanto avanzati e raffinati da essere ancor oggi validi e talvolta insostituibili, pure in ambiti giuridici tanto diversi da quelli in cui tale civiltà ebbe primitivamente a svilupparsi.

Nelle *Istituzioni* di Gaio, opera che è esempio oramai maturo delle concezioni giusprivatistiche romane, la prima parte riguar-

¹ Si sofferma, sebbene molto sinteticamente, sull’origine del concetto di persona giuridica, con particolare riferimento alle origini canonistiche dell’istituto, S. Bueno Salinas, «Persona jurídica», in *DGDC*, vol. VI, pp. 179-188, in partic. pp. 180-181. Del medesimo Autore si vedano: S. Bueno Salinas, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico. Su evolución desde Inocencio IV hasta el C.I.C. de 1983*, Barcelona, 1985; S. Bueno Salinas, *Las personas jurídicas en el derecho canónico*, Barcelona, 2014.

² Cf. B. Albanese, «Persona. II. Persona (storia). a) Diritto Romano», in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 180; M. Balestri Fumagalli, «Persone e famiglia nel diritto Romano», in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XIII, Torino, 2002, pp. 456-457. Sulle persone giuridiche nel diritto Romano si veda il fondamentale studio di R. Orestano, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto Romano. I*, Torino, 1968.

da il «*ius quod ad personas pertinet*». La *persona fisica* è, secondo la concezione romana il momento assolutamente centrale della realtà giuridica: «*totum ius hominum causa constitutum est*»³; solamente per la persona si danno principi giuridici: «*soli enim ratione utentes iure ac lege vivunt*»⁴. Si può affermare, e queste semplici citazioni ne sono un chiaro segno, che per i romani la persona è al centro dell'ordinamento giuridico; al tempo stesso la persona non è quello che noi oggi chiameremmo soggetto di diritto, ovvero quella entità che ha la capacità di essere titolare di diritti e doveri, tanto attivi che passivi. Nel diritto romano la persona è piuttosto l'uomo, qualsiasi uomo, tanto che anche lo schiavo, che pure non godeva dei medesimi diritti dell'uomo libero (pur all'interno di una società rigidamente suddivisa in *status*), non cessava per tale ragione di essere persona. La legge è per l'uomo, per la persona, non è invece la persona titolare di diritti ed obblighi, sono piuttosto diritti ed obblighi che sono per la persona. Non esiste dunque per i romani un termine che esprima il concetto di personalità giuridica, né quello di capacità giuridica, nel senso che noi oggi attribuiamo a tali termini⁵.

Tuttavia non era sconosciuto ai romani il concetto di collettività, dal momento che conoscevano una terminologia che esprimeva, seppure in modo embrionale, proprio tale concezione⁶. Tale terminologia sarà di fondamentale aiuto alla scienza giuridica moderna proprio per definire il concetto di personalità giuridica⁷.

³D. 1. 5. 2.

⁴Cicerone, *De nat. deor.*, 2, 62, 154.

⁵Cf. sul punto: M. Marrone, *Istituzioni di diritto Romano*, II ed., Palermo, 1999, pp. 193-195.

⁶Sintesi delle principali definizioni Romanistiche sulle persone giuridiche si trovano in: T. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiel, 1843; L. Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte der juristischen Person. I – Universitas, corpus, collegium im klassischen römischen Recht*, München, 1933; P.W. Duff, *Personality in Roman private law*, Cambridge, 1938; B. Eliachevitch, *La personnalité juridique en droit privé Romain*, Paris, 1942; V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto Romano*, XIII ed., Napoli, 1957, p. 68 ss.; R. Orestano, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto Romano. I*, cit.; A. Gutierrez, «Diritto delle persone», in *Atti del Colloquio Romanistico-canonistico (febbraio 1978)*, Roma, 1979, pp. 142-149. Si veda anche il volume: T. Bertone-O. Bucci (ed.), *«La persona giuridica collegiale in diritto Romano e canonico»*. «*Aequitas Romana e aequitas canonica*», Atti del III Colloquio (Roma, 24-26 aprile 1980) e del IV Colloquio (Roma, 13-14 maggio 1981) «Diritto Romano – Diritto canonico», Città del Vaticano, 1990.

⁷I termini erano vari, tanto per esprimere il concetto di personalità: *commu-*

Si pensi al noto passo di Ulpiano: «Si quid universitari debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent»⁸, dal quale emerge chiaramente come, seppur in forma quasi empirica, sia presente una concezione di persona giuridica assai vicina a quella che oggi noi attribuiamo a tale termine. Lo stesso Ulpiano sembra conoscere, quanto meno implicitamente, la nozione di associazione come persona collettiva, descritta in contrapposizione con l'uomo *persona singularis*⁹.

Nonostante tali definizioni, anche nella compilazione di Giustiniano il termine *persona* continuerà ad avere un significato alquanto generico (comunque non univoco), e tale si manterrà per diversi secoli¹⁰.

I romani, poi, non conoscevano assolutamente il concetto di persona giuridica nel senso di universalità di beni, l'idea, cioè, di un patrimonio con una destinazione univoca e che costituisce perciò una persona giuridica autonoma; l'unica eccezione, come evidenziato, potrebbe forse ravvisarsi nell'istituto dell'eredità giacente, che però è ben diverso rispetto a quello della universalità di beni¹¹.

Nel diritto germanico¹², penetrato nel sistema giuridico romano ed innestatosi su di esso a seguito delle invasioni barbariche, il concetto di persona giuridica appare quanto mai sfumato anche a causa della scarsa capacità di astrazione di tale sistema giuridico. Venivano concepite forme associative (*genossenschaft*),

bium, commercium, testamentifactio, intestabilitas, capacitas; quanto per esprimere il concetto di persona giuridica: *populus Romanus, municipia, coloniae, civitates, collegia, sodalitates, societates, universitates, corpora*; si vedano: G. Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano. I. Parte generale*, III ed., Firenze, 1913, pp. 199-209; B. Biondi, *Il diritto Romano*, Bologna, 1957, pp. 260 e 295-298; M. Marrone, *Istituzioni di diritto Romano*, cit., p. 279 ss.

⁸ D. 3. 4. 7. 1; altri riferimenti possono leggersi in: D. 5. 1. 76 (*populus*); D. 3. 4. 7. 2 (*universitates*); D. 3. 4. 7. 1 (*municipia*); D. 48. 18. 1. 7 (*municipia e cetera corpora*); D. 1. 8. 6. 1 (*civitates*); D. 50. 16. 85 (*collegia*).

⁹ Cf. D. 4. 2. 9. 1.

¹⁰ Cf. R. Orestano, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto Romano*. I, cit., p. 9.

¹¹ M. Marrone, *Istituzioni di diritto Romano*, cit., pp. 283-285.

¹² Per una ricognizione circa il concetto di persona giuridica nel diritto medievale si veda, fra gli altri: G. Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano. I. Parte generale*, cit., pp. 209-215 e pp. 220-225; G. di Rienzo Villata, «Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno», in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XIII, Torino, 2002, pp. 484-492.

intese come unione di individui: diritti ed obblighi dei singoli si confondevano con quelli dell'unione stessa di cui i singoli facevano parte, anche a motivo del grande valore attribuito da tale sistema giuridico ai singoli individui.

«E questa concezione primitiva, poiché s'acconciava, per il minor sforzo d'astrazione che richiedeva, alle condizioni sociali e politiche di tempi regrediti, come queste dell'alto medio evo, assai meglio della raffinata ed astratta concezione romana, soppiantò facilmente questa ultima, radicandosi nella pratica tanto profondamente da resistere a lungo perfino nell'epoca nuova»¹³.

Ancora i glossatori bolognesi, nel secolo XIII, continuavano a non distinguere in modo netto tra l'*universitas* e coloro, persone fisiche, che di essa facevano parte. La *Magna Glossa* di Accursio afferma, infatti, proprio in riferimento al passo ulpiano testé citato, che: «universitas nihil est, nisi singuli nomine qui ibi sunt»¹⁴, chiara manifestazione di una sensibilità alquanto differente in ordine alla nozione di persona giuridica, rispetto a quella moderna. Si denota una difficoltà intrinseca ad uscire dal concetto romanistico di persona fisica intesa quale unica entità in grado di disporre pienamente dell'ambito giuridico, tanto che il commento al passo ulpiano appare piuttosto il tentativo di far rientrare la definizione romanistica entro schemi più comprensibili alla mentalità del giurista medievale.

¹³ F. Calasso, *Medio evo del diritto. I – Le fonti*, Milano, 1954, p. 127. L'Autore segnala la decisiva influenza di tale concezione di ente collettivo sulla configurazione dei comuni italiani, che sorgono come «un'associazione volontaria giurata», tanto che il cittadino veniva confuso con il comune e viceversa.

¹⁴ Glossa «*non debetur*» ad L. «*sicut municipium*», § «*si quid*», ff. «*Quod cuiuscumque univ. nom. ecc.*» (D. 3. 4. 7. 1). Sul confronto tra il passo di Ulpiano e quello di Accursio, si veda: P.S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, I, Milano, 1943, p. 33 ss. Sulla dottrina dei glossatori circa la persona giuridica, si vedano: F. Ferrara, *Teoria delle persone giuridiche*, II ed., Napoli-Torino, 1923, p. 71 ss.; O. von Gierke, *Deutsches Genossenschaftsrecht, III, Staats und Korporationslehre des Alterthums u. Mittelalters*, Berlin, 1881; A. Pertile, «Delle persone giuridiche», in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, III, *Storia del diritto privato*, II ed., Bologna, 1966, pp. 267-273; F. Liotta, «Apporti dei glossatori civilisti alla dottrina della persona giuridica», in *Apollinaris* 63 (1990), p. 123; I. Biorcchi, «Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno», in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. XIII, Torino, 1995, pp. 411-416.

2. La persona giuridica nella canonistica medievale

Sarà solamente con lo sviluppo della scienza canonistica medievale¹⁵ che comincia a delinearci chiaramente il concetto di persona giuridica, in senso quanto meno analogo a quanto oggi si intende.

Specifichiamo subito: solamente in senso analogico si possono accostare le definizioni dei canonisti medievali a quelle date dalla scienza giuridica moderna e contemporanea, dal momento che appare alquanto differente il sostrato giuridico nel quale tali definizioni prendono corpo; quelle date dalla scienza giuridica a noi più vicina appaiono, infatti, impregnate dalla mentalità statale, propria del periodo illuministico, che poco ha a che fare con la mentalità giuridica medievale¹⁶.

¹⁵ Per uno studio storico sulle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico, si vedano: P. Grossi, «Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico», in *Annali di Storia del Diritto* (1958), pp. 229-331, ora in Id., *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano, 2013, pp. 7-113 da cui si cita; P. Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement commonautaire dans le Moyen Age latin*, Paris, 1970.

¹⁶ È sicuramente il caso dell'accostamento fatto da Otto von Gierke, il quale sostiene che la paternità della teoria della finzione spetterebbe proprio a Sinibaldo de Fieschi (poi papa Innocenzo IV); von Gierke cita la definizione data da Sinibaldo sostenendo che essa rispecchia a pieno la teoria della finzione, ma è evidente che non è possibile paragonare le proposizioni del canonista medievale con quelle moderne in quanto il punto di partenza appare del tutto differente: trovare un inquadramento giuridico della realtà per Sinibaldo, fornire una giustificazione teorica di un istituto giuridico per i moderni. Per le notizie storiche sulla figura di Sinibaldo de Fieschi, si vedano: V. Piergiovanni, «Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita», in *Studia Gratiana* 14 (1967), pp. 125-145; S. Panizo Orallo, *Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV)*, Pamplona, 1975, pp. 22-31; A. Melloni, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come «regimen unius personae»*, Genova, 1990. Tra le molte pubblicazioni riguardanti la questione della nozione di persona giuridica in Sinibaldo de Fieschi, si vedano, tra gli altri: A. Hanig, «Innocenz IV, Vater der Fiktionstheorie?», in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 3 (1952), pp. 177-213; A. Rota, «Natura giuridica e forme della istituzione nella dottrina di Sinibaldo dei Fieschi (Papa Innocenzo IV)», in *Archivio Giuridico* 150 (1956), pp. 67-139; M.J. Rodriguez, «Innocent IV and the Element of Fiction in juristic Personalities», in *The Jurist* 22 (1962), pp. 287-318; A. Piola, «Innocenzo IV, Pontefice e giurista sommo», in *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Milano, 1969, p. 101 ss.; F. Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della 'fictio iuris'*, Padova, 1979; Id., «Dalla "persona ficta" alla "persona moralis". Individualismo e matematicismo nelle teorie della perso-

Il “problema” della persona giuridica non sorge come questione giuridica vera e propria, avviene semmai il percorso inverso, tipico di quest’epoca: la questione “pratica” dà luogo al sorgere della questione giuridica sottostante. Calasso ha autorevolmente affermato che: «nessuna costruzione giuridica medievale forse può dirsi che rispecchi così fedelmente, come questa delle persone giuridiche, la realtà storica su cui si modellava»¹⁷.

Non è un caso che il tema della persona giuridica prenda le mosse in ambito cristiano ed in periodo medievale, dal momento che la riflessione su tale tema trova un substrato teorico forte in alcune concezioni cristiane tipiche di quel periodo: anzitutto vi è l’aspetto teologico paolino di Chiesa come *corpus mysticum*¹⁸; vi era poi la nascita, a partire dalla prima diffusione del Cristianesimo, delle numerose opere assistenziali espressione dell’ideale di *caritas* cristiana.

Casuale non è nemmeno il fatto che la teoria della persona giuridica si sviluppi in ambito canonistico anziché in quello civile; come acutamente osservato, infatti, i canonisti riuscirono a separare il piano meramente pratico da quello della costruzione giuridica teorica, proprio per la loro maggiore familiarità con la scienza teologica dalla quale avevano appreso a suddividere gli aspetti materiali da quelli immateriali¹⁹.

na giuridica del sec. XVII», in *Quaderni Fiorentini* 11-12 (1982-1983), pp. 59-93; A. Campitelli, «“Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona”. Riflessioni sul commento di Sinibaldo dei Fieschi [c. praesertim, de testibus e attestationibus, 57 X, 2, 20]», in *Apollinaris* 63 (1990), pp. 125-131; F. Belvisi, «Alle origini dell’idea di istituzione. Il concetto di “collegium” come “persona ficta” in Sinibaldo dei Fieschi», in *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica* 23 (1993), pp. 3-23.

¹⁷F. Calasso, *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale, I, Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del regno all’epoca degli statuti*, Bologna, 1929, p. 270. Del medesimo Autore si veda sul punto pure: Id., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, II ed., Milano, 1949, pp. 203-232.

¹⁸Cf. M. Roberti, «Il corpus mysticum nella storia della persona giuridica», in *Studi in onore di E. Besta per il XL anno del suo insegnamento*, vol. IV, Milano, 1937-39, p. 37 ss.; A.-H. Chroust, «The Corporate Idea and the Body Politic in the Middle Ages», in *The Review of Politics* 9 (1947), pp. 423-452. Fonti della teoria del *corpus mysticum* sono anzitutto le lettere paoline, le quali forniscono la definizione: 1Cor 12, 12 e Rm 12, 4-5; si deve poi ricordare, oltre ai numerosi scritti dei Padri della Chiesa sull’argomento, S. Tommaso d’Aquino, *De veritate*, q. 29, art. 4, ad 6.

¹⁹Cf. P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, XI ed., Roma-Bari, 2004, pp. 219-222.

«È da questa esigenza che ha stimolo, da san Paolo in poi, l'elaborazione della teoria del *corpus mysticum*: accanto ai corpi fisici dei fedeli componenti la Chiesa, esiste, a livello misterioso, metafisico, anche il corpo della Chiesa, corpo immacolato perché completamente scisso e insuscettibile di influenze mondane. La teologia cristiana, per suoi fini e per sue strade, arriva a costruire una entificazione metafisica, che aveva un necessario sostrato fisico – il complesso dei fedeli, per la cui salvezza essa era nata e sussisteva –, ma che riusciva a conseguire sul piano teologico soggettività propria e vita propria con una divisione concettuale che più netta non poteva essere»²⁰.

Sebbene la dottrina della *persona ficta*²¹ fu formulata in modo organico solamente da Sinibaldo de Fieschi (futuro papa Innocenzo IV), egli non può essere considerato il primo autore ad avere affrontato l'argomento²². Si trovano, infatti, alcuni precedenti autorevoli nella dottrina dei decretisti, i quali utilizzano immagini, poi riprese da Sinibaldo, per descrivere alcuni istituti canonistici. È il caso di Uguccione da Pisa, il quale equipara le *piae foundationes* alle persone dotate di ridotta capacità (*minus plena*), le quali agiscono attraverso il *superior ecclesiasticus*, equiparato al tutore²³. O, ancora, di quanto affermato da Giovanni Teutonico, che descrive la *Ecclesia particularis* come *filia* del proprio Vescovo, che quindi la amministra con potestà tutoria²⁴.

²⁰ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 221.

²¹ «*Persona ficta*: dove quell'aggettivo ha una valenza complessa e, com'è proprio della parola latina, significa, in negativo, l'artificio, ma anche, in positivo, la creazione intellettuale, il frutto della dimensione creativa d'un disegno intellettuale; un aggettivo che reca scritto in sé l'elogio della capacità dei canonisti di edificare un loro mondo con figurazioni astratte ma non per questo meno efficaci ed incidenti sulla realtà», P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 221-222.

²² Egli, infatti, come autorevolmente ricordato, presenta per la prima volta «una cosciente e concreta applicazione ... di quella terminologia figurativa, che innanzi non aveva avuto se non una portata quasi inconsapevole e molto indefinita, per modo che la metafora letteraria si cambia in finzione giuridica» F. Ruffini, «La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny», in *Scritti in onore di F. Schupfer*, vol. II, Torino, 1898, pp. 313-393, ripubblicato pure in F. Ruffini, *Scritti giuridici minori*, vol. II, Milano, 1936, pp. 5-90, dal quale citiamo, 13.

²³ Uguccione da Pisa, *Summa super Decreto*, ad c. 13, C. XII, q. 1.

²⁴ Giovanni Teutonico, *Glossa Ordinaria in Decretum*, ad c. 6, D. LXVIII, s. v. *illos*: «In hoc comparatur patri episcopus et ecclesia filio, quia sicut filius non potest sine auctoritate patris litigare... sicut ecclesia sine auctoritate praelati ...

Sinibaldo saprà riprendere tali teorie e renderle, appunto, organiche, influenzando tutta la successiva produzione sia canonistica che civile in tema di persone giuridiche sino al secolo XX²⁵; la grande innovazione che egli apporta, tanto con riferimento alle dottrine dei decretisti, quanto in riferimento alle dottrine romanesche e germaniche, riguarda l'inserimento nel concetto di *persona ficta* dell'idea di istituzione, per cui l'ente vive ed agisce in virtù di una volontà autoritativa che lo guida dall'esterno e dall'alto ma è capace di proprie scelte autonome rispetto a quelle dell'autorità. Al contrario il diritto romano conosceva solamente la contrapposizione tra corporazioni e fondazioni, senza che a tali istituti fosse riconosciuta una capacità autonoma di esprimere una volontà distinta rispetto a quella dell'istituzione che le rappresentava. Il diritto germanico, come ricordato, non riusciva a scindere le singole individualità dall'entità cui esse facevano parte.

Per Sinibaldo la locuzione *persona ficta* serve solamente per esprimere la incapacità di detta persona (la giuridica) ad agire in modo autonomo, ovvero senza la rappresentanza di persone fisiche, ma non viene negata la qualità di soggetto giuridico autonomo alla categoria della *persona ficta*²⁶.

Item sicut filius non convenitur, sed pater nomine filii ... sic ipse praelatus est conveniendus, non ecclesia ...».

²⁵ Sul punto, solo per riferirsi all'ambito canonistico, è sufficiente ricordare quanto affermato dal c. 100 § 3 del CIC17, in base al quale: «*personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus aequiparantur*». Una breve panoramica sulla nozione di persona giuridica e sui suoi sviluppi successivi rispetto all'opera di Sinibaldo è offerta da S. Bueno Salinas, *Las personas jurídicas en el derecho canónico*, cit., pp. 23-109; l'A. esamina le principali opere di decretalisti e trattatisti a partire dal 1250 per giungere sino al 1750, suddividendo l'esposizione per epoche e per nazioni.

²⁶ Come giustamente notato, l'insistenza di Sinibaldo sul concetto di *persona ficta* sembra in parte sminuire la concezione del *corpus mysticum*, dal momento che, le membra di questo corpo, non sarebbero affatto persone in senso fittizio, bensì membra vive di tale corpo, P.G. Caron, «Persona giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico», in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* 27 (1961), pp. 246-247. Tuttavia il medesimo autore ci ricorda che tale concezione di Sinibaldo della persona giuridica come persona fittizia è piuttosto il risultato dell'interpretazione data successivamente a tale concetto; leggendo con maggiore attenzione i testi del grande canonista, infatti, emerge che il concetto di finzione serve a significare che la persona giuridica necessita sempre di un rappresentante per poter agire, e non che la persona giuridica non sia una entità reale, cf. P.G. Caron, «Persona giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico», cit., pp. 258-259.